



**REGOLAMENTO DELL'ALBO DEI FORMATORI
PER LE ATTIVITA' DELL'ACCADEMIA PER L'AUTONOMIA
IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE MINISTERO DELL'INTERNO - ANCI - UPI.**

Art. 1 (Finalità)

L'Albo dei formatori on line (di seguito denominato Albo formatori) è uno strumento funzionale alla selezione di professionalità ai fini dell'assegnazione di incarichi ai docenti, alle Università e agli Istituti di ricerca nell'ambito delle iniziative formative promosse dall'Accademia per l'Autonomia in attuazione della Convenzione tra Ministero dell'Interno, ANCI ed UPI del 22 dicembre 2016.

L'iscrizione all'Albo formatori non genera in alcun modo obbligo di conferimento di incarichi da parte di ANCI ed UPI.

L'iscrizione all'Albo formatori è tuttavia condizione per il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività formative dell'Accademia dell'Autonomia, salvo il caso in cui il conferimento dell'incarico avvenga a soggetti di chiara fama o con particolari meriti scientifici non iscritti, ovvero nei casi in cui nell'Albo non sia possibile rinvenire competenze specifiche rispetto alle esigenze formative.

Art. 2 (Domanda di iscrizione)

La domanda di iscrizione all'Albo formatori per i docenti è gratuita e dovrà essere compilata direttamente on line nella sezione "[Docenti](#)" del sito istituzionale di progetto allegando i file del proprio CV (modello europeo con autorizzazione al trattamento dati ai fini delle norme a tutela della privacy) unitamente ad una copia di un proprio documento di identità in corso di validità. Non saranno accettate domande incomplete e/o CV non firmati, presentati in formati o con modalità diverse da quelle indicate, senza autorizzazione al trattamento dati.

La domanda di iscrizione all'Albo formatori per le università e gli istituti di ricerca è gratuita e dovrà essere compilata direttamente on line nella sezione "[Partner](#)" del sito istituzionale di progetto.

ANCI e UPI si riservano di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Albo formatori.

Qualsiasi variazione e/o aggiornamento delle informazioni fornite, fatta eccezione per l'aggiornamento del CV allegato (sempre possibile) comporta la compilazione e il re-invio di una nuova e completa domanda di iscrizione che sostituirà la precedente.

Art. 3 (Informativa a tutela dei dati personali)

Ai fini dell'iscrizione all'Albo formatori dei docenti è richiesto il consenso all'utilizzo dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto stesso i dati raccolti saranno utilizzati per le sole finalità connesse all'Albo Formatori - compresa la pubblicazione dell'elenco dei formatori accreditati.

I dati ed il CV allegato, il cui conferimento è obbligatorio al fine di raccogliere le candidature, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee e conformi a quanto previsto dalle norme di cui sopra nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Dei dati potranno venire a conoscenza eventuali responsabili o incaricati del trattamento in conformità alle modalità stabilite dal D.Lgs. 196/03.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al info@accademiaautonomia.it.

Il titolare per il trattamento dei dati è l'ANCI con sede in Via dei Prefetti 46 - 00186 – Roma nella figura del rappresentante legale, Segretario Generale Veronica Nicotra.

Art. 4 (Verifica delle domande e pubblicazione dei nominativi nell'Albo dei formatori)

Ogni domanda d'iscrizione pervenuta è sottoposta a verifica da parte di una Commissione di validazione costituita da ANCI ed UPI, in collaborazione con il Ministero dell'Interno.

In caso di esito positivo, il nominativo è inserito nell'Albo formatori.

In caso di esito negativo, la domanda viene rigettata motivandone le cause e viene data apposita comunicazione all'interessato.

L'elenco dei docenti, delle Università e degli istituti di ricerca inseriti nell'Albo è pubblicato sul sito istituzionale di progetto www.accademiaautonomia.it ed è periodicamente aggiornato.

Art. 5 (Requisiti professionali dei docenti)

L'iscrizione all'Albo docenti può essere richiesta da:

- a) docenti e ricercatori universitari;
- b) magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili;
- c) segretari comunali e provinciali;
- d) amministratori pubblici;
- e) dirigenti e funzionari pubblici e privati;

- f) liberi professionisti;
- g) dottori di ricerca;
- h) esperti di chiara fama.

Prima del conferimento dell'incarico sarà comunque verificato il possesso dei requisiti di carattere generale come previsti da disposizioni di legge.

Art. 6 (Requisiti delle Università e degli istituti di ricerca)

Le università e gli istituti di ricerca che ne fanno richiesta possono essere iscritti all'albo dei formatori se hanno svolto attività didattico-scientifiche per almeno tre anni e se documentano esperienze di formazione per operatori della pubblica amministrazione o di ricerche su temi o argomenti di rilevante interesse per gli enti locali.

Prima del conferimento dell'incarico sarà comunque verificato il possesso dei requisiti di carattere generale come previsti da disposizioni di legge.

Art. 7 (Settori e argomenti di competenza)

I settori e gli argomenti pertinenti alle attività formative dell'Albo formatori sono elencati nel modulo di domanda e devono essere selezionati dal richiedente, secondo le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Art. 8 (Compensi per incarichi di docenza)

I compensi individuali sono stabiliti secondo i parametri definiti dal Decreto del Direttore della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (Ssai) del 20 luglio 2001, applicando a ciascun compenso massimo la riduzione del 10% prevista dalla legge:

- gli incarichi di progettazione scientifico-didattica sono retribuiti come gli incarichi di docenza (per un massimo di 10 ore);
- il compenso previsto per un docente "senior" è di € 135,00/ora (150,00-10%) e per una giornata intera di lezione si prevede un compenso forfettario pari a 6 ore di lezione (€ 810,00);
- il compenso previsto per un docente "junior" è di € 112,50/ora (125,00-10%) e per una giornata intera di lezione si prevede un compenso forfettario pari a 6 ore di lezione (€ 675,00);
- in caso di necessaria compresenza in aula di più docenti, i compensi si intendono ridotti del 30%.

I compensi si intendono al lordo di ritenute fiscali e contributive, e al netto di Iva ed eventuali rimborsi spese. Oltre le 20 ore di docenza su base annua, i compensi sono ridotti di un terzo.

Sono considerati docenti senior i docenti appartenenti alle seguenti categorie

- professori universitari ordinari (prima fascia);
- dirigenti generali dello Stato e qualifiche amministrative equiparate;
- magistrati ordinari con qualifica non inferiore a Consigliere di Cassazione;

- magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o della Corte dei Conti;
- avvocati dello Stato;
- presidenti e amministratori delegati, direttori generali di enti pubblici o società private, direttori di istituti di credito di primaria importanza;
- esperti di chiara fama.

Art. 9 (Compensi per incarichi ad università ed istituti di ricerca)

I compensi per gli incarichi relativi ai corsi, ai seminari di studio e alle ricerche saranno assegnati nei limiti delle risorse finanziarie assegnate (per un importo massimo di € 20.000,00 per corso-seminario-ricerca) alle Università e agli istituti di ricerca accreditate nell'Albo formatori sulla base di un avviso in cui Anci e Upi elaborano un progetto didattico-scientifico di massima, identificando gli obiettivi formativi e i contenuti essenziali del corso, del seminario o della ricerca.

Restano nella piena responsabilità dell'Università o dell'Istituto la progettazione didattico-scientifica di dettaglio, la individuazione dei docenti, la produzione del materiale didattico.

Anci e Upi provvederanno ad affidare i singoli incarichi all'università o istituto di ricerca, valutando anzitutto le esperienze già maturate nella formazione di operatori della pubblica amministrazione, con le modalità organizzative concordate con l'Università o con l'Istituto, previo parere del Comitato di coordinamento previsto nell'articolo 3 della Convenzione.

Art. 10 (Disciplina transitoria)

Nelle more della messa a regime dell'Albo docenti e al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività formative programmate, in casi specifici di necessità e urgenza, ANCI ed UPI possono procedere a conferire incarichi a docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ma non ancora iscritti, fermo restando il successivo perfezionamento della iscrizione dei medesimi all'Albo formatori.

Roma, 16 marzo 2017